



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **21:00** nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di legge. La seduta è aperta al pubblico nel rispetto delle misure di distanziamento a causa dell'emergenza epidemiologica in corso

Assume la presidenza il sig. Aldo PICALLI Sindaco.

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. BAGNASCO Paola Piera, che procede all'appello nominale. Risultano:

| | |
|--------------|------------|
| PICALLI Aldo | Sindaco |
| GAROFANO | Francesco |
| FRACCHIA | Michele |
| GARRA | Alessandra |
| GOSO | Nicolò |
| LEVRATTO | Eros |
| SCARZELLA | Roberto |
| SMITS | Natasja |
| TORELLO | Alberto |
| MANCONI | Andrea |
| GIURINTANO | Giuseppina |
| MINETTI | Daniela |
| MOLINARI | Adriano |

| Presenti | Assenti |
|----------|-----------|
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| | X |
| | X |
| X | |
| X | |
| X | |
| | X |
| X | |
| X | |
| TOTALE | 10 3 |

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattarla materia segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del consiglio comunale in data odierna (di seguito Regolamento comunale);

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013;

TENUTO CONTO che il Piano regionale di gestione dei rifiuti per l'anno 2016 prevede che, qualora il Comune abbia disciplinato la pratica dell'autocompostaggio con uno specifico provvedimento che

preveda una riduzione del prelievo fiscale per i cittadini che effettuano tale operazione ed un sistema di controlli idoneo, i rifiuti oggetto di compostaggio domestico sono considerati come una frazione raccolta in modo differenziato, e può essere computato ai fini del calcolo della raccolta differenziata un coefficiente di autocompostaggio fino ad un massimo di 0,25 kg/giorno per ogni abitante che pratica tale operazione, tale quantità rappresenta un risparmio per il Comune di circa 25,00 € annuali per ogni nucleo familiare che effettua il compostaggio domestico;

CONSIDERATA l'utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell'approvazione di un documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATA l'impossibilità per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e del Regolamento comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso dal responsabile del servizio;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, ex art. 49 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso dal responsabile del servizio;

Con voti n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (Manconi, Minetti, Molinari), nessuno astenuto, resi per appello nominale da n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2021 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:

| PARAMETRO | COPERTURA |
|---|-----------|
| Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche | 67,84% |
| Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche | 32,16% |

- 2) di determinare, per l'anno 2021, le seguenti tariffe:

Utenze domestiche anno 2021

| Fascia | (n) componenti nucleo abitativo | TF (€/mq) | TV(€/mq) | Tariffa (€/mq) |
|-----------------|---------------------------------|-----------|----------|----------------|
| <i>FASCLA A</i> | 1 | 0,869 | 0,977 | 1,846 |
| <i>FASCLA B</i> | 2 | 0,869 | 1,153 | 2,022 |
| <i>FASCLA C</i> | 3 | 0,869 | 1,261 | 2,130 |
| <i>FASCLA D</i> | 4 | 0,869 | 1,349 | 2,218 |
| <i>FASCLA E</i> | > 4 | 0,869 | 1,427 | 2,296 |

Utenze non domestiche anno 2021

| Cod. | Attività Produttive | TF (€/mq) | TV (€/mq) | Tariffa (€ / mq) |
|------|---|-----------|-----------|------------------|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri | 1,438 | 0,725 | 2,163 |
| 2 | Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,438 | 0,725 | 2,163 |
| 3 | Distributori carburanti, impianti sportivi | 1,438 | 0,725 | 2,163 |
| 4 | Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante) | 1,438 | 1,727 | 3,165 |
| 5 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,438 | 1,623 | 3,061 |
| 6 | Attività industriali con capannoni di produzione | 1,438 | 1,209 | 2,647 |
| 7 | Supermercati e ipermercati di generi misti | 1,438 | 3,246 | 4,684 |
| 8 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,438 | 1,623 | 3,061 |
| 9 | Discoteche, night club | 1,438 | 2,158 | 3,596 |
| 10 | Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,438 | 4,040 | 5,478 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito | 1,438 | 2,693 | 4,131 |
| 12 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli | 1,438 | 2,693 | 4,131 |
| 13 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista | 1,438 | 2,020 | 3,458 |
| 14 | Ospedali, case di cura e riposo | 1,438 | 2,158 | 3,596 |
| 15 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 1,438 | 8,097 | 9,535 |
| 16 | Bat, caffè, pasticceria | 1,438 | 6,751 | 8,189 |

| | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|
| 17 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio | 1,438 | 6,474 | 7,912 |
| 18 | Banchi di mercato generi alimentari | 1,438 | 3,246 | 4,684 |
| 19 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,438 | 2,158 | 3,596 |
| 20 | Stabilimenti balneari | 1,438 | 0,967 | 2,405 |

- 3) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- 4) di applicare lo sconto di 25,00 € a favore dei contribuenti TARI residenti a Millesimo, che hanno aderito alla campagna per l'uso della compostiera domestica per il riciclo della frazione umida del rifiuto urbano, previa dichiarazione dell'effettivo utilizzo. La somma di 25,00 € è stata determinata tenendo conto di quanto stabilito dal Piano regionale di gestione dei rifiuti per l'anno 2016, così come indicato in premessa;
- 5) di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 6) di dare atto altresì che le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;
- 7) di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- 8) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

di dichiarare la presente, con voti n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (Manconi, Minetti, Molinari), nessuno astenuto, resi per appello nominale da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Aldo PICALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

13 LUG 2021 per quindici giorni consecutivi.

N. 319 PR 5479 Reg. A.P.

Il Messo Comunale _____



INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco PASTORINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 13 LUG 2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO
DAL SINDACO
Dot. Lora GACHELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13 LUG 2021

Millesimo, 13 LUG 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO